



MESSAGGIO MUNICIPALE N. 14/2024

REGOLAMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVEREDO

Municipali di riferimento

Vice Sindaco – sig. Decio Cavallini

Capo dicastero sicurezza – sig. Giovanni Cadlini

Commissioni competenti

– Commissione delle Petizioni

Destinatari

– Consiglieri comunali

Signor Presidente, signore e signori consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta per un regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica.

I. INTRODUZIONE

La videosorveglianza pubblica del territorio come misura di sicurezza per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini rappresenta un fenomeno che ha registrato una crescita significativa in quest'ultimo decennio. Il massiccio ricorso ai sistemi di videosorveglianza da parte degli enti pubblici è un fenomeno strettamente connesso alle realtà sociali emerse negli ultimi tempi, quali la criminalità diffusa, il continuo aumento del traffico, la produzione dei rifiuti in costante aumento e le difficoltà di gestione e controllo del ciclo di smaltimento, la maggiore attenzione al controllo degli edifici e delle strutture pubbliche.

Ha altresì cominciato a farsi largo un concetto di sicurezza legato sia al territorio sia a specifici comportamenti degradanti che non danno necessariamente origine a reati ma che sembrerebbero incidere sulla percezione di insicurezza dei cittadini (graffiti, schiamazzi notturni, ritrovo di giovani nelle piazze per consumare alcolici, littering, ecc.). Pertanto, a fianco delle applicazioni e pratiche tradizionali della videosorveglianza si sono aggiunte nuove esigenze il cui monitoraggio tecnico tramite applicazioni di lettura delle targhe dei veicoli viene sovente considerato imprescindibile. Il tutto al fine di contenere le evoluzioni di fenomeni di disturbo, sia mediante repressione (individuazione degli autori dei reati) sia mediante prevenzione situazionale (effetto deterrenza).



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Vi sono Comuni che si limitano alla videosorveglianza dissuasiva degli eco-centri e osservativa del traffico. Altri, invece, hanno introdotto una rete di videosorveglianza capillare, estendendola a scuole, lidi e a altri beni pubblici e si sono dotati di apparecchi di videosorveglianza mobile. Diversi Comuni implementano la videosorveglianza anche presso le aree adiacenti l'edificio scolastico, per contrastare eventi di disturbo della quiete pubblica serali e notturni, di littering e in certi casi di spaccio di droga, dovuti perlopiù ad assembramenti giovanili durante le serate prefestive e festive, nonché durante le vacanze scolastiche.

II. INTERESSI E VALORI GIURIDICI IN GIOCO

La videosorveglianza pubblica ai sensi del presente regolamento si situa nel campo di apprezzamento tra interessi pubblici di sicurezza e ordine pubblico, da un lato, e diritti fondamentali del cittadino, dall'altro. Toccati sono in particolare la libertà di movimento (art. 10 cpv. 2 Cost./CH¹), il diritto di essere protetto contro un impiego abusivo dei dati personali (diritto all'autodeterminazione informativa, art. 13 cpv. 2 Cost./CH), la libertà di riunione (art. 22 Cost./CH) e il diritto al rispetto della sfera privata in pubblico (art. 13 cpv. 1 Cost./CH).

Riguardo alla sicurezza, essa rappresenta un interesse protetto dall'autorità che intende difendere le persone da situazioni, reali o presunte, di pericolo. Tutelati sono, da una parte, la popolazione nel suo insieme e la sua pace sociale, nonché le istituzioni e i beni pubblici e, dall'altra, gli interessi e i valori del singolo quali la vita, la salute, le libertà fondamentali e la proprietà. Sebbene si tratti di un interesse giuridico previsto e tutelato dalla Costituzione, la sicurezza è intesa come un dovere dell'autorità e non come un diritto fondamentale del cittadino. L'ordine pubblico, dal canto suo, è l'insieme di tutte le regole indispensabili, secondo una visione prevalente, per una convivenza ordinata tra i cittadini.

A questi interessi si contrappongono, innanzitutto, i diritti di libertà, con i quali viene riconosciuto alla persona un ambito di autonomia individuale, cui corrisponde il corollario obbligo di astensione da interferenze arbitrarie da parte dell'autorità. Ciò significa che il cittadino ha il diritto di essere tutelato nelle sue caratteristiche più personali, in particolare contro il costante monitoraggio e documentazione da parte dell'autorità. Oltre ai diritti di libertà, all'individuo sono garantiti costituzionalmente i diritti della personalità, in particolare il diritto alla riservatezza e i diritti della protezione dei dati personali, tra cui il diritto all'autodeterminazione informativa. A tal proposito, l'articolo 13 capoverso 1 Cost./CH garantisce il diritto al rispetto della sfera privata, attraverso la protezione dell'identità, della reputazione, delle relazioni sociali e dei comportamenti intimi di ogni persona fisica, vale a dire le manifestazioni di una persona che non sono accessibili al pubblico. In questo senso, il campo di applicazione dell'articolo 13 Cost./CH è limitato negativamente dal criterio dell'accessibilità al pubblico: un determinato comportamento non rientra nel campo di protezione della norma costituzionale quando è pubblicamente riconoscibile e visibile e quando non esiste un interesse a mantenerlo segreto o confidenziale. Quando, invece, un tale interesse esiste, un determinato comportamento (ad esempio, le manifestazioni di pietà e dolore presso la tomba di un defunto in un cimitero pubblico) è protetto dalla garanzia costituzionale della vita privata, anche se è osservabile in pubblico. In tal caso, emerge anche nell'area pubblica il diritto alla riservatezza. L'articolo 13 capoverso 2 Cost./CH riconosce, dal canto suo, il diritto di ogni persona di essere protetta contro l'impiego abusivo dei propri dati personali. Così, la protezione dei dati contribuisce alla protezione dell'individuo dal pericolo di un esercizio illecito e sproporzionato del potere informativo. La protezione offerta dall'articolo 13 capoverso 2 Cost./CH comporta, tra l'altro, il diritto della persona di essere informata sui dati che sono elaborati sul suo conto (diritto di accesso), così come il diritto di ottenerne la rettifica o l'eliminazione nel caso in cui siano inesatti, inutili o raccolti in modo illecito. Con il riconoscimento del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, all'articolo 13 capoverso 2 Cost./CH viene oggi attribuita una portata più ampia rispetto al solo diritto di protezione contro l'impiego abusivo dei dati. Il diritto all'autodeterminazione informativa implica, di principio, la facoltà della persona stessa di poter determinare se e per quale scopo le informazioni raccolte sul suo conto possano essere elaborate. Così, qualora la videosorveglianza pubblica

¹ Costituzione federale



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

implichi l'elaborazione, vale a dire in particolare la raccolta, la conservazione e la trasmissione, di dati personali sotto forma di immagini o suoni videoregistrati, essa rientra nel campo di applicazione dell'articolo 13 capoverso 2 Cost./CH e delle leggi sulla protezione dei dati. In ambito di videosorveglianza pubblica, le immagini e i suoni registrati sono suscettibili di contenere dati personali ogniqualvolta si riferiscono a una o più persone identificate o identificabili. Tali dati possono essere di natura sensibile, nella misura in cui danno informazioni sulla salute, la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia, o sulle opinioni politiche, sindacali o religiose. Il colore della pelle, lo stato generale di salute, i simboli politici, determinate pratiche o attitudini che rivelano l'appartenenza religiosa, politica, sindacale, l'orientamento sessuale o altro, sono degli elementi della persona che la videosorveglianza può rilevare.

III. LIMITI DELLA CRITICITA' DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

Riguardo, innanzitutto, all'efficacia e all'idoneità della videosorveglianza per bloccare le intenzioni di qualcuno dal compiere un atto illegale, o ancor di più, dal consumare un reato, va anzitutto analizzato il contesto ambientale, in modo da accertarsi quanto realmente una telecamera costituisca un deterrente idoneo a dissuadere chiunque dal compiere condotte illecite. Tuttavia, è azzardato considerarlo sistemico, come sbagliato è mutarne gli effetti fino ad affermare che i sistemi di videosorveglianza impediscano i reati. Infatti, se volessimo proteggerci da atti vandalici per mano di soggetti socialmente marginalizzati, l'effetto dissuasivo sarebbe ridotto perché i marginalizzati solitamente non hanno consapevolezza del rischio corso. Inoltre, se volessimo proteggerci da atti compiuti da soggetti in stato d'ira (dove nessuno ha la piena facoltà e il controllo di sé), anche qui l'effetto deterrente sarebbe pressoché nullo. Se volessimo, poi, proteggerci dall'azione criminale di esperti professionisti, che agiscono con premeditazione, organizzati e pronti a tutto, l'effetto deterrente probabilmente nullo. Infine, quando vogliamo assicurarci un effetto dissuasivo utilizzando un impianto nascosto, l'effetto deterrente è pressoché inesistente. Qualora invece sia data la consapevolezza dei rischi della presenza di un sistema di videosorveglianza, il fenomeno di illegalità può spostarsi in parte altrove. Ne consegue che la videosorveglianza dissuasiva ha, di fatto, effetti principalmente repressivi. Credere che la sicurezza di un luogo sia direttamente proporzionale al numero di telecamere che la sorvegliano è fuorviante. **Tuttavia, come già detto, non si può negare che i sistemi e le tecnologie nel settore della videosorveglianza rappresentino una buona soluzione ai problemi di sicurezza, perché costituiscono un ottimo mezzo per l'analisi successiva di fatti o situazioni illecite o rischiose.**

IV. ESIGENZE LEGALI E COSTITUZIONALI DELLA SORVEGLIANZA PUBBLICA

La videosorveglianza pubblica deve adempiere alle condizioni poste dalle Costituzioni federale e cantonale per la limitazione di diritti fondamentali, in particolare l'esigenza di una base legale. Alla base legale deve soggiacere un interesse pubblico. Deve inoltre essere garantita la proporzionalità e l'intangibilità del nucleo del diritto fondamentale (art. 36 Cost./CH). Nella misura in cui la sorveglianza pubblica implica un'elaborazione di dati personali, vanno inoltre adempiute le condizioni poste dalle norme federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

1. Base legale

Il TF ha affermato la necessità di basi legali esplicite riguardo a singoli tipi di elaborazione sistematica di dati personali come la videosorveglianza del demanio pubblico (DTF 1C_315/2009; DTF 126 I 50). Le basi legali dell'elaborazione di dati personali devono essere chiare e limitative dell'uso e devono evitare che quest'ultimo sia troppo discrezionale. Le esigenze di rango e di densità normativa da porre alla base legale sono tanto più elevate quanto più grave è l'ingerenza nei diritti fondamentali del cittadino e quindi quanto più elevato è il rischio di una loro lesione. I fattori che determinano la gravità dell'ingerenza sono certamente la natura e la sensibilità dei dati, ma non solo: devono essere considerati anche lo



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

scopo e il contesto della loro elaborazione, il volume dei dati trattati e la durata della loro conservazione, l'ampiezza della cerchia delle persone e autorità interessate, l'ambito giuridico concreto come pure il tipo di sistema, aperto o chiuso, di raccolta e gestione dei dati. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, come può essere il caso con la videosorveglianza pubblica, la base legale deve essere di rango formale. La LCPD² ha ripreso e concretato il principio della legalità per le elaborazioni di dati personali. La base legale è necessaria quando i dati sono elaborati in modo sistematico, vale a dire con regolarità o durata, come è il caso delle elaborazioni di dati effettuate nell'ambito della videosorveglianza pubblica. Al contrario, se le persone non sono identificabili (ad esempio, se la risoluzione delle immagini è troppo debole, o quando nessuna persona entra nel campo di visione della videocamera), non è data un'elaborazione di dati personali.

Anche la videosorveglianza senza registrazione di immagini o suoni non costituisce un'elaborazione di dati personali. Il criterio della registrazione delle immagini e dei suoni non è perciò assoluto per decidere dell'esistenza o meno di una violazione dei diritti costituzionali del cittadino, per definirne la gravità e per decidere dell'esigenza o meno di una base legale (art. 36 Cost./CH).

2. Interesse pubblico e proporzionalità

La restrizione di diritti fondamentali deve innanzitutto essere giustificata da un interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 Cost./CH), che per quanto riguarda la videosorveglianza pubblica ai sensi della presente regolamento sono la sicurezza, l'ordine pubblico e le infrastrutture comunali. Dal canto suo, il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost./CH) è centrale nel discorso della limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali. In quanto regola del buon senso fondamentale per la comprensione dell'autorità di diritto e della giustizia, esso è determinante per l'insieme dell'elaborazione dei dati e per i suoi effetti sulla personalità, segnatamente per gli strumenti utilizzati, le categorie di dati elaborati, la tipologia e il metodo dell'elaborazione, la cerchia di persone interessate, il demanio pubblico interessato, la cerchia di persone aventi diritto d'accesso, la durata dell'elaborazione, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza. Lo scopo stesso dell'elaborazione, vale a dire l'interesse pubblico perseguito, deve essere proporzionato. Il principio di proporzionalità non tollera che una categoria d'interessi in gioco prevalga in modo smisurato, o disarmonico, rispetto agli interessi che vi si contrappongono.

3. Garanzia degli altri principi della protezione dei dati

a) Principio della finalità

Il principio della finalità implica che i dati personali raccolti non vengano utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti. Protetta è la fiducia del cittadino nello scopo dell'elaborazione legalmente previsto o deducibile dalle circostanze concrete secondo il principio della buona fede. Il principio della finalità implica che la videosorveglianza e le immagini raccolte non possono essere abusate per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ad esempio a fini voyeuristici o di fishing expedition. Con fishing expedition s'intende l'analisi di immagini in tempo reale o di registrazioni di dati alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, rispettivamente la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione.

Rimane riservata la collaborazione tra polizie, per scopi che esulano dal presente regolamento, sulla base di specifiche e esplicite normative di assistenza giudiziaria.

² Legge cantonale sulla protezione dei dati personali



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

b) Principio della buona fede (o della trasparenza)

Questo principio, previsto nel regolamento cantonale sulla protezione dei dati all'articolo 5 LCPD, comporta che le persone interessate siano adeguatamente e chiaramente informate sulle elaborazioni di dati personali che le concernono.

c) Principio della liceità

Il principio della liceità (art. 2 cpv. 1 LCPD e art. 4 LPD/CH³) impone all'autorità in particolare di esaminare la conformità delle sue elaborazioni di dati con l'insieme del diritto, e non soltanto con la legislazione sulla protezione dei dati. Una violazione del principio della liceità è data, ad esempio, quando dati personali sono elaborati usando violenza, minaccia, negligenza o dolo.

d) Principio dell'esattezza dei dati

Secondo il principio dell'esattezza dei dati (art. 5 LPD/CH), questi ultimi non possono contenere informazioni false o sbagliate. I dati devono perciò in particolare essere corretti, autentici, veritieri, completi e aggiornati.

e) Principio della sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati (art. 7 LPD/CH) implica l'impiego di misure tecniche e organizzative intese a proteggere i dati elaborati dalla perdita, dall'abuso e dal danneggiamento, rispettivamente a garantirne l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Più il rischio per l'integrità, la disponibilità e la confidenzialità dei dati è elevato, più elevato deve essere il grado di sicurezza che le misure adottate offrono (approccio basato sui rischi).

Gli accorgimenti tecnici devono perciò essere adeguati allo stato della tecnica, alla natura e all'estensione dell'elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità del rischio che l'elaborazione implica per i diritti delle persone. La sicurezza dei dati (così come la protezione dei dati in generale) devono essere garantite sin dalla progettazione di un sistema d'elaborazione di dati.

V. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

Il presente regolamento intende disciplinare le attività di videosorveglianza pubblica e le relative elaborazioni di dati personali che non rientrano nel diritto di polizia o in altre leggi settoriali e che sono effettuate per scopi di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela delle infrastrutture comunali.

Concretamente, si tratta della videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico, della videosorveglianza osservativa del traffico e della videosorveglianza invasiva per motivi di sicurezza o logistici.

Specificatamente ai Comuni, si tratta dell'attività di videosorveglianza a supporto dell'esecuzione dei compiti di polizia locale di competenza municipale secondo l'articolo 37 dello Statuto comunale del 14 dicembre 2021. Per contro, per il loro stretto nesso con la prevenzione e la lotta a reati incombenti secondo il diritto sulla polizia, e quindi per la loro invasività, rimangono di esclusivo appannaggio del diritto della polizia le applicazioni e le attività di sorveglianza e controllo pubblico come il riconoscimento facciale e di movimento, le videocamere portatili, la lettura di targhe di veicoli, come pure la videosorveglianza a supporto operativo della polizia.

Secondo il Municipio si tratta di un regolamento comunale, disciplinando in un'unica volta, in modo uniforme, trasversale, aggiornato e vincolante, le principali definizioni, strumenti, modalità, regole e principi della videosorveglianza pubblica.

³ Legge federale sulla protezione dati



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

VI. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

Sono richiamate le basi legali di riferimento del regolamento proposto. In particolare, la LPD del 25 settembre 2020 (stato 1° settembre 2023) e la LCPD del 10 giugno 2001 (stato 1° gennaio 2019). Non è per contro indicata la Costituzione federale che è citata a più riprese nel presente messaggio.

Articolo 2

L'articolo indica quali sono i campi in cui si applica il presente regolamento e che son oggetto di direttive interne atte a definire le modalità esecutive e le procedure di gestione dei dati relativi alla videosorveglianza e dei mezzi utilizzati allo scopo.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza pubblica per il mantenimento e la promozione della sicurezza delle persone o dell'ordine pubblico, oppure per assicurare e tutelare le infrastrutture e i beni comunali. Rientrano nella definizione di demanio pubblico ai sensi del presente regolamento i beni pubblici d'uso comune come strade, le piazze, i piazzali e le aree scolastiche, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli eco-centri, i cimiteri, le foreste e i pascoli. Sono invece beni amministrativi ai sensi del presente regolamento in particolare gli edifici e le infrastrutture dell'amministrazione comunale e patriziale.

Con la videosorveglianza dissuasiva (preventiva) s'intendono prevenire, di regola a lungo termine, minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza. La videosorveglianza dissuasiva è utilizzata per incitare colui che potrebbe potenzialmente avere un'attitudine inadeguata a adottare il comportamento richiesto.

Articolo 4

I principi enunciati nel presente regolamento mirano a garantire la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino attraverso la definizione dei principi generali, delle condizioni di utilizzo della videosorveglianza pubblica e delle elaborazioni di dati personali ad essa correlate.

Il principio della proporzionalità si applica anche alla cerchia di personale abilitato ad utilizzare la videosorveglianza, che va limitato al minimo necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei dati o per il loro abuso, nonché disciplinato da regole sui diritti di accesso e di trattamento. La lettura targhe di regola è limitata alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi, autosili o simili, alle zone di deposito dei rifiuti ad esclusione del controllo del traffico su strade a traffico limitato.

L'informazione sulla presenza dell'impianto, sul titolare e sulle basi legali va adeguatamente e chiaramente garantita sul posto, attraverso apposita segnaletica idealmente presso ogni apparecchio di videosorveglianza.

È riservato il diritto generale della protezione dei dati personali per aspetti delle elaborazioni di dati che non sono disciplinati dal presente regolamento.



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Articolo 5

L'analisi e il trattamento delle immagini non avvengono in tempo reale, ma successivamente alla commissione di un concreto atto illecito. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (identificazione e perseguimento penale e amministrativo).

Il titolare dell'elaborazione è l'autorità che decide in particolare in merito agli aspetti pratici della videosorveglianza in funzione degli scopi perseguiti. Gli aspetti legati alle modalità di gestione e di accesso ai dati sono definiti in modo restrittivo per evitare abusi e per assicurare la confidenzialità dei dati e delle procedure di trattamento.

Articolo 6

I dati raccolti e elaborati tramite videosorveglianza possono essere trasmessi a terzi, limitatamente a autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, e ciò unicamente nella misura del necessario. Rimane riservata la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche e esplicite norme di assistenza amministrativa.

Il Municipio si riserva di autorizzare formalmente la trasmissione delle registrazioni designando nelle persone del Sindaco o del Vice Sindaco il controllo della plausibilità di ciò che viene trasmesso.

Articolo 7

La norma prevede una durata massima di conservazione dei dati di 100 giorni, conformemente alla giurisprudenza (DTF 133 I 77), da definire adeguatamente tenendo conto delle reali necessità di conservazione nel caso concreto. La durata di 100 giorni permette di ritrovare la documentazione necessaria allo scopo di perseguire e sanzionare gli autori di atti illeciti nel rispetto dei termini definiti dal Codice penale svizzero all'art. 31 ritenuto che il diritto di querela si estingue in tre mesi. Termine che decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.

Articolo 8

Il principio di obbligo all'informazione previsto nel regolamento cantonale sulla protezione dei dati all'articolo 5 LCPD, comporta che le persone interessate siano adeguatamente e chiaramente informate sulle elaborazioni di dati personali che le concernono.

All'obbligo di informazione possono essere poste delle restrizioni del diritto di accesso ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 della LPD/CH e ai sensi dei cpv. 5 e 6 dell'art.8 del presente regolamento.

Articolo 9

Il principio di istituire una commissione di vigilanza ha lo scopo di garantire e assicurare la sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni e delle norme sulla protezione dei dati (vedi art. 8 cpv.1 LCPD) e rispondere legalmente in caso di violazione della stessa, secondo le disposizioni sulla responsabilità dell'autorità.

È un organo di controllo che si riunisce in caso di necessità o di regola almeno una volta all'anno. È previsto che il quorum può essere raggiunto alla presenza di almeno tre dei suoi membri.



<i>Ris. Mun. n.</i> 14/2024	<i>Funzionario</i> CD – DC/GC	<i>Roveredo</i> 26 marzo 2024
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Articolo 10

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento va abrogato il regolamento del 20 agosto 2012 approvato il 25 novembre 2012.

Articolo 11

Non viene indicata la data dell'entrata in vigore che di regola è prevista con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, a condizione che non vi sia un referendum da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a dello Statuto comunale.

VII. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO SUPERIORE

Il progetto di regolamento attua il diritto costituzionale sulla tutela dei diritti di libertà e di protezione dei dati personali e concreta i principi generali del diritto nel settore della videosorveglianza pubblica, nel rispetto dell'autonomia legislativa dei Comuni.

VIII. CONCLUSIONI

In conclusione, il Municipio e la Commissione delle Petizioni invita il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori consiglieri, l'espressione della massima stima

IL MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Gianpiero Raveglia

Fausto Delle Coste

Roveredo, 2 aprile 2024